



Comune di
Cavaion Veronese

UFFICIO TRIBUTI, ECOLOGIA, RISORSE UMANE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC
(IMU, TASI, TARI)**

Delibera C.C. 29/2014

Delibera C.C. 06/2015

INDICE

- CAPITOLO 1** **Disciplina generale della IUC**
Imposta Unica Comunale
- CAPITOLO 2** **Regolamento componente IMU**
Imposta Municipale Propria
- CAPITOLO 3** **Regolamento componente TASI**
Tributo sui servizi indivisibili
- CAPITOLO 4** **Regolamento componente TARI**
Tributo per copertura costi servizio gestione rifiuti

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE IUC

Imposta Unica Comunale

- Art. 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
- Art. 2 - DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE
- Art. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - DICHIARAZIONI
- Art. 6 - RISCOSSIONE - VERSAMENTO
- Art. 7 - ACCERTAMENTO
- Art. 8 - SANZIONI
- Art. 9 - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- Art. 10 - INTERESSI
- Art. 11 - IMPORTI MINIMI
- Art. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 13 - RIMBORSO
- Art. 14 - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
- Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Cavaion Veronese dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639, della L. 147/2013.
2. La IUC è costituita dalle seguenti componenti:
 - IMU: Imposta Municipale Propria dovuta dal possessore di immobili;
 - TASI: Tassa comunale sui Servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili;
 - TARI: Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinato tra l'altro:
 - per quanto riguarda la TASI:
 - la disciplina delle riduzioni;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Nel capitolo 1 del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capitoli 2, 3 e 4 del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

Art. 2 DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - le aliquote IMU; in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati.
 - le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Art. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzate e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Cavaion Veronese relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione al Comune con una delle seguenti modalità:
 - direttamente al Comune;
 - a mezzo posta con raccomandata a/r;
 - a mezzo fax (allegando fotocopia del documento d'identità);
 - a mezzo PEC.

La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

Art. 6 RISCOSSIONE - VERSAMENTO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune,
2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze della TARI, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lvo. 23/2011 (scadenze 16 giugno e 16 dicembre). È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

3. Le componenti della IUC sono versate, salvo contrasto con specifica disposizione normativa, con le seguenti modalità:
 - IMU: Autoliquidazione a cura del contribuente.
 - TASI: Autoliquidazione a cura del contribuente.

Il Comune, a decorrere dall'anno 2015, rende disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta dei contribuenti.

Tale attività non implica attività di liquidazione ma mera assistenza: nel caso di errori, il contribuente rimane, quindi, l'unico responsabile del pagamento.
 - TARI: Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare modelli di pagamento precompilati IMU e TASI, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta nei termini e modalità di cui al presente regolamento. Tale attività non implica attività di liquidazione ma mera assistenza: nel caso di errori, il contribuente rimane, quindi, l'unico responsabile del pagamento

Le sopraindicate modalità di versamento non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.
4. Il versamento va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 7 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 8 SANZIONI

1. OMESSA DICHIARAZIONE

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 % al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50.

2. INFEDELE DICHIARAZIONE

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di € 50.

3. MANCATA RISPOSTA QUESTIONARIO

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

4. RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. OMESSO, INSUFFICIENTE, TARDIVO VERSAMENTO

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 % di ogni importo non versato.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006.

Art. 9 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.
2. La rateizzazione è concessa per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi e accessori, complessivamente pari o superiori a € 2.400,00.
3. L'importo delle singole rate non può essere inferiore a € 200,00.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
5. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
6. La concessione della dilazione del pagamento è di competenza del funzionario responsabile del tributo che, in caso di accoglimento, entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza, determina il numero delle rate, la scadenza per il loro pagamento, l'ammontare di ciascuna rata e le modalità di pagamento.
7. Se l'importo del debito di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 la concessione della stessa è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.
8. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'importo dovuto, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzato;
 - il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata; diversamente l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile coattivamente in un'unica soluzione;

Art. 10 INTERESSI

1. La misura degli interessi, applicata sia agli accertamenti sia ai rimborsi, è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale vigente. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla soglia di euro 12,00

Art. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo (combinato disposto dei DPR 602/1973 e 43/88) o a mezzo ingiunzione fiscale (Regio Decreto 639/1910) ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13 RIMBORSO

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 14 CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 218/1997 e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme, in quanto compatibili.

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.